

**Oggetto: FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
ARTIGIANATO SAN.ARTI. – AVVIO E CONTRIBUZIONE**

Con la presente informiamo che, in attuazione dell'Accordo interconfederale dell'Artigianato del 21 settembre 2010 e della contrattazione conseguente, il 1° febbraio 2013 ha preso avvio il Fondo denominato **SAN.ARTI.**, fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori delle imprese che applicano i Ccnl dei seguenti settori artigiani:

- ▶ Ccnl dell'Area Meccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri ed affini, Odontotecnici;
- ▶ Ccnl dell'Area Chimica – Ceramica;
- ▶ Ccnl dell'Area Legno – Lapidei;
- ▶ Ccnl Alimentare e della Panificazione;
- ▶ Ccnl Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere;
- ▶ Ccnl dell'Area Comunicazione;
- ▶ Ccnl dell'Area Tessile – Moda.

La mancata iscrizione al fondo determina l'obbligo, per il datore di lavoro, di erogare un importo forfetario da indicare in busta paga, sotto la voce E.A.R., pari a € 25,00 mensili lordi per 13 mensilità.

Le imprese dei settori servizi di pulizie e autotrasporto merci non hanno ancora contrattualizzato le prestazioni SAN.ARTI., ma possono comunque iscrivere i propri lavoratori. Invece le imprese del settore edile no, in quanto soggette a specifiche disposizioni.

L'obbligo di contribuzione, interamente a carico dell'azienda, decorre dal 1° febbraio 2013; pertanto le aziende che applicano i contratti elencati sono tenute al versamento della contribuzione, fissata in € 10,42 per 12 mesi l'anno (totale € 125,00 all'anno per lavoratore),

I versamenti si effettuano per tutte le tipologie di rapporto di lavoro (anche in caso di malattia, maternità o sospensione) dichiarati attraverso l'UniEmens,

L'elenco dei dipendenti interessati sarà automaticamente trasmesso al Fondo con l'invio mensile all'Inps del flusso UniEmens.

Si fa presente che le prestazioni sanitarie del Fondo SAN.ARTI. rappresentano per il lavoratore un diritto contrattuale di natura retributiva. In caso di mancata contribuzione l'azienda:

- è responsabile nei confronti del dipendente della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- non può dichiarare di aver rispettato il contratto collettivo.

Pertanto considerando che l'iscrizione al fondo oltre ad assicurare delle prestazioni sanitarie integrative al dipendente è economicamente più vantaggiosa per l'azienda lo STUDIO provvederà ad iscrivere tutte le aziende interessate se non dovesse ricevere istruzioni contrarie.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

www.sanarti.it



